

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

## **DEL COMUNE ONSERNONE**

Richiamati i disposti:

- Della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA),
- Della Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA),
- Dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR),
- Dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2015 (OTRif),
- Dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif),
- Dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc),
- Dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA),
- Dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt),
- Dell'Ordinanza federale sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OB),
- Dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA),
- Dell'Ordinanza federale concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE),
- Della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- Della Legge Cantonale di Applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb),
- Del Regolamento generale della Legge Cantonale di applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- Del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR),
- Del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul Traffico di Rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif),
- Del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt),
- Della Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004,
- Del Piano di Gestione dei Rifiuti del 1 luglio 1998,

- Delle Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001,
- Della Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR),
- Del Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR),
- Delle Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012,
- Delle Direttive SPASS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012,
- 
- E ogni altra norma in materia applicabile.

Il Comune di Onsernone dispone quanto segue:

## **CAPITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1. Concetto**

Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il Comune in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti Terre di Pedemonte-Centovalli-Onsernone (detto in seguito Consorzio) organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta rifiuti.

## **CAPITOLO II MODO DI RACCOLTA**

### **Art. 2 Obbligo di consegna**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

### **Art. 3 Modo di raccolta**

- 1) La raccolta avviene negli appositi contenitori ubicati nei luoghi indicati dal Municipio.
- 2) Il Municipio può regolare o modificare le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

### **Art. 4 Esclusione**

- 1) Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali ed i rifiuti soggetti a controllo di cui all'art 18 del presente Regolamento o ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate.

- 2) Detti rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li produce, conformemente alla legislazione e alle disposizioni speciali in materia.

### **CAPITOLO III GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA**

#### **Art. 5. Rifiuti domestici**

- 1) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
- 2) Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
- 3) Sono esclusi dalla raccolta tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, i rifiuti soggetti a controllo e quelli speciali di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 Contenitori<sup>1</sup>**

I rifiuti racchiusi in sacchi preposti alla raccolta dei rifiuti, ben legati, devono essere depositati negli appositi contenitori, così da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico.

È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali.

L'art. 2 del presente Regolamento è parimenti applicabile.

#### **Art. 7 Rifiuti ingombranti**

- 1) Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati (per RSU).
- 2) Il servizio di raccolta, lungo le strade pubbliche nei luoghi stabiliti dal Municipio, è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.
- 3) I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso singolo di Kg 80, le dimensioni di circa cm 200 x cm 100 x cm 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
- 4) Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti e materiale di demolizione in genere.
- 5) I giorni di raccolta vengono fissati dal Consorzio.
- 6) I rifiuti ingombranti devono essere esposti in ordine e non prima di **7 giorni** dalla data di raccolta nelle aree designate dal Municipio.

#### **Art. 8 Rifiuti riciclabili/ Raccolte separate**

Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli oli esausti, il PET, ecc e istituisce appositi contenitori e centri di raccolta.

Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

---

<sup>1</sup> Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019

È vietato smaltire questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 9 Vetro**

- 1) La raccolta concerne bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti. Essi vanno depositati negli appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.
- 2) Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
- 3) Sono esclusi dalla raccolta lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

### **Art. 10 Oli**

- 1) La raccolta concerne:
  - Oli minerali (oli lubrificanti e da motore),
  - Oli vegetali (oli e grassi di cucina).
- 2) Essi vanno versati negli appositi contenitori.

### **Art. 11 Pile e batterie**

- 1) La raccolta concerne tutte le pile e batterie, ad esempio tipo carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio ecc. Esse vanno depositate negli appositi contenitori.
- 2) Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.

### **Art. 12 Alluminio**

La raccolta concerne gli oggetti in alluminio come lattine, recipienti di cibi precotti risciacquati. Essi vanno depositati negli appositi contenitori.

### **Art. 13 Ferro minuto e latta**

La raccolta concerne piccoli oggetti di ferro come scatole di conserva, chiodi, tappi metallici. Essi vanno depositati negli appositi contenitori.

### **Art. 14 Altri metalli**

Tutti i metalli ad eccezione di quelli indicati negli articoli 12 e 13, devono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

**Art. 15**  
**Carta e cartone**

- 1) La raccolta concerne tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche dai negozi e dagli uffici.
- 2) I giorni di raccolta vengono fissati dal Consorzio.
- 3) Il materiale dev'essere consegnato nei luoghi indicati dal Municipio **3 giorni** prima della raccolta, in scatole di cartone o in pacchi di carta solidamente legati. Fanno eccezione i punti di raccolta attrezzati.
- 4) La carta deve essere esposta in modo ordinato in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.

**Art. 16**  
**Bottiglie per bevande in PET**

Per la raccolta delle bottiglie per bevande in PET sono a disposizione degli appositi contenitori.

**Art. 17**  
**Rifiuti compostabili**

Stralciato d'ufficio in data 17 gennaio 2017.

**Art. 18**  
**Rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo**

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie di cui gli articoli 5-17 del presente Regolamento:

- a) I residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina,
- b) I materiale inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi,
- c) Le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi,
- d) I fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame,
- e) I liquidi e i fanghi di ogni genere,
- f) Le gomme e gli pneumatici usati,
- g) Le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche,
- h) I residui di bagni galvanici e zincatura,
- i) Le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo,
- j) Le emulsioni bituminose,
- k) Le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione,
- l) Le carcasse di animali,
- m) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici,
- n) I pesticidi, insetticidi, diserbanti,
- o) Le lampade al mercurio o al neon,
- p) Le batterie di motociclette e di autovetture,
- q) I medicinali scaduti,
- r) Tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 7,
- s) I materiali di scavo e di demolizione,
- t) I carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti,

- u) Ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 5-17 che precedono.

**Art. 19**  
**Modalità di consegna**

- 1) I detentori devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le normative federali e cantonali vigenti.
- 2) I medicinali scaduti, siringhe e i termometri al mercurio devono essere consegnati in farmacia.
- 3) Le batterie di autovetture, gomme e pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse, ai rivenditori o ad imprese di smaltimento autorizzate (OTRif).
- 4) Le carcasse di animali e i residui della macellazione devono essere consegnati ai Centri di Raccolta Regionali o al Centro Raccolta Pelli.
- 5) I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Consorzio.
- 6) Esercizi pubblici, mense aziendali, istituti, scuole e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
- 7) Medici, dentisti, personale paramedico, case di cura e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, rifiuti infetti e residui patologici ecc. e devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali (secondo l'OTRif).

**CAPITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 20**  
**Recipienti stradali**

- 1) Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti.
- 2) E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

**Art. 21**  
**Divieti**

- 1) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari sui terreni pubblici e privati è vietato.
- 2) E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 3) L'accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. Sono riservate le deroghe previste da altre legislazioni. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

**Art. 22**  
**Sospensione del servizio**

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

**CAPITOLO V**  
**TARIFFE**

**Art. 23**  
**Assoggettamento**

- 1) Per la copertura delle spese della gestione dei rifiuti nella misura di almeno il 70% ma non superiore al 100%, il Comune preleva una tassa base annua e tasse sul quantitativo (tassa sul sacco).
- 2) Sottostanno al pagamento delle tasse tutti gli utenti, segnatamente le economie domestiche primarie e secondarie, le economie collettive e i commerci.

**Art. 24**  
**Tasse**

1) Tassa base

La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione segnatamente i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, amministrazione, personale, informazione, investimenti, sensibilizzazione e altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Il Municipio fisserà le tasse mediante ordinanza, entro i seguenti limiti:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a) Per ogni economia domestica, residenza secondaria o case di vacanza e simili                         | da Fr. 100.— a Fr. 300.— |
| Per i domiciliati l'immobile ad uso proprio secondario è compreso nell'economia domestica principale    |                          |
| b) Laboratori artigianali, uffici, esercizi pubblici senza alloggio, negozi, imprese, pensioni e simili | da Fr. 120.— a Fr. 400.— |
| c) Esercizi pubblici con alloggio   | da Fr. 150.— a Fr. 500.— |
| d) Ospedali, case per anziani: per letto  | da Fr. 50.— a Fr. 130.—  |
| e) Campeggi: per posto tenda  | da Fr. 20.— a Fr. 50.—   |

**IVA esclusa.**

2) Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (tassa comprensiva dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi IVA inclusa) raccolti in sacchi della spazzatura.

Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume ed è direttamente proporzionale alla tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni e approvata dal Consiglio di Stato. I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio Ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza la tassa e può stabilire delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente in fornitura gratuita un adeguato numero di sacchi.

#### **Art. 25 Incasso**

- 1) La tassa base è percepita in una sola rata e viene prelevata indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti.
- 2) La tassa base è dovuta dall'utente.
- 3) La tassa base viene incassata dal Municipio indipendentemente dal fatto che lo stabile/appartamento ecc. sia abitato o meno tutto l'anno.
- 4) Il Municipio è autorizzato a prelevare le spese per gli eventuali solleciti.

### **CAPITOLO VI PENALITA' E RIMEDI DI DIRITTO**

#### **Art. 26 Vendita di sacchi ufficiali<sup>2</sup>**

La vendita dei sacchi ufficiali e delle marche è organizzata dal Municipio nelle Cancellerie Comunali e/o nei negozi, uffici postali e simili. Ai rivenditori autorizzati è riconosciuta una commissione.

Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.

#### **Art. 27 Contravvenzioni**

- 1) Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.— a norma dell'articolo 145 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987.
- 2) Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

#### **Art. 28 Altre decisioni**

Contro tutte le altre decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione. Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi della LOC (Art. 208 ss LOC).

#### **Art. 29 Concorrenze**

Alle presenti penalità rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali, oppure quelle legate all'articolo 292 del CPS.

---

<sup>2</sup> Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019



## **CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 Misure particolari<sup>3</sup>**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento il Municipio è autorizzato a prendere tutte le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana, come pure per garantire la raccolta separata dei vari rifiuti e la gestione delle infrastrutture in dotazione.

Il Municipio è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità dei dati personali.

### **Art. 31 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto.

### **Art. 32 Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.
- 2) Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale in data 18.11.2016
- 3) Approvato dall'Autorità cantonale il 17 gennaio 2017.

IL MUNICIPIO

---

<sup>3</sup> Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019